

- d) gli organi del CIC, coadiuvati dall'ente di certificazione Certiquality nella fase di rilascio della certificazione di idoneità, a seguito delle prove di conformità con gli standard previsti dal DT 46.01, hanno dichiarato "Compostabili" i SEMILAVORATI e/o ARTICOLI FINITI indicati nell'allegato 3 (di seguito SEMILAVORATI LICENZIATI e/o ARTICOLI FINITI LICENZIATI);
- e) per le motivazioni sopra espresse, mediante la presente Licenza d'Uso, la LICENZIANTE intende concedere con il presente accordo alla LICENZIATARIA il diritto di utilizzare il Marchio, alle condizioni di seguito definite.

Tutto ciò premesso e considerato che le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo:

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Definizioni

Ai fini del presente Accordo si intende per:

- ARTICOLI FINITI: risultato della trasformazione di MATERIALI in un oggetto avente forma, dimensione e funzione specifiche, destinato al consumatore finale;
- ARTICOLI FINITI LICENZIATI: ARTICOLI FINITI per i quali è stata ottenuta la certificazione;
- MATERIALI: materie prime sottoforma di granuli;
- REGOLAMENTO: documento intitolato "Protocollo e procedure di certificazione";
- SEMILAVORATI: risultato della parziale lavorazione di MATERIALI per l'ottenimento di un manufatto da sottoporre a ulteriori rifiniture e lavorazioni industriali prima di diventare un ARTICOLO FINITO;
- SEMILAVORATI LICENZIATI: SEMILAVORATI per i quali è stata ottenuta la certificazione;
- TERRITORIO: Italia.

Art. 2 – licenza d'uso, modalità di utilizzo e riproduzione della LICENZIATARIA

2.1 La LICENZIANTE conferisce alla LICENZIATARIA, che accetta, la licenza d'uso non esclusiva del Marchio nel TERRITORIO, limitatamente ai SEMILAVORATI LICENZIATI e/o

ARTICOLI FINITI LICENZIATI e per i quali è stata effettuata la richiesta e ne è stata riconosciuta la conformità ai sensi delle premesse c) e d). Da ciò discende che, in virtù dell'utilizzo del Marchio limitatamente ai suddetti SEMILAVORATI LICENZIATI e/o ARTICOLI FINITI LICENZIATI, la LICENZIATARIA non potrà utilizzare il medesimo Marchio come segno distintivo della propria attività in generale e comunque dovrà tenerlo distinto da altri marchi e/o altri segni distintivi di cui la LICENZIATARIA è titolare e/o ha ottenuto in licenza d'uso.

2.2 Ai fini dell'identificazione della licenza concessa con il presente accordo, la LICENZIANTE assegna alla LICENZIATARIA un Codice di Licenza che certificherà la conformità dei SEMILAVORATI LICENZIATI e/o ARTICOLI FINITI LICENZIATI al REGOLAMENTO; il Codice di di Licenza consiste in un codice a nove cifre identificate come segue:

LICENZA N. 00x

Corrispondente ai SEMILAVORATI e/o ARTICOLI FINITI DENOMINATI

Legenda

PRODUTTORE GRANULO (es. 01, progressiva CIC)	IDENTIFICATIVO SEMILAVORATI LICENZIATI e/o ARTICOLI FINITI LICENZIATI (es. 001, numerazione progressiva CIC)	Riferimento Certificazione	anno rilascio (2010)
---	--	----------------------------	----------------------

1) BOBINE E SACCHI (ad esempio) xxxxxxxxxxxx

Codice di Licenza: IDENTIFICATIVO SEMILAVORATI LICENZIATI e/o ARTICOLI FINITI LICENZIATI

Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxx	Xxxxxxxx	xxxxxxxxxx
-------------------	-----------------	-----------------	-------------------

2.3 Il Marchio potrà essere utilizzato dalla LICENZIATARIA solo per i SEMILAVORATI LICENZIATI e/o ARTICOLI FINITI LICENZIATI. Il Marchio non potrà essere utilizzato su SEMILAVORATI e/o ARTICOLI FINITI realizzati miscelando più MATERIALI certificati (cioè licenziati dal CIC) e/o non certificati.

2.4 Il Marchio deve essere utilizzato in modo conforme al Logo (cfr. allegato 2), sia per quanto attiene le proporzioni che i colori.

2.5 La LICENZIATARIA potrà inoltre riprodurre il Marchio e/o il logo dello stesso mediante copie fotostatiche in bianco/nero conformemente all'allegato n. 2. Il Marchio e/o il logo dello stesso potranno essere riprodotti anche sull'etichetta e/o sui materiali promozionali (depliant, locandine, manifesti, ecc.) dei SEMILAVORATI LICENZIATI e/o ARTICOLI FINITI LICENZIATI per i quali è stata concessa licenza d'uso mediante il presente accordo.

In ogni riproduzione del Marchio e/o del logo, la LICENZIATARIA dovrà riportare le seguenti informazioni:

- a) Numero della Licenza (vedi codice riportato al precedente p.to 2.2)
- b) Denominazione sociale della LICENZIATARIA.

2.6 La LICENZIATARIA riconosce al LICENZIANTE una **Royalty** a fronte del diritto di utilizzo del Marchio. L'ammontare della Royalty è di Euro xxxxxxxx + IVA annuo per ogni anno solare per ogni materiale (granulo xxxxxxxx) certificato. La Royalty sarà fatturata ogni anno entro il xxxxxxxx e l'importo è relativo al periodo xxxxxxxxxxxxxx dell'anno seguente.

Art. 3 – Durata dell'accordo

3.1 Il presente accordo di Licenza d'Uso ha durata di anni quattro (4) a decorrere dal xxxxxxxxxxxxxx e potrà essere rinnovato a scadenza, previa verifica da parte del CIC della permanenza dei requisiti di conformità dei SEMILAVORATI LICENZIATI e/o ARTICOLI FINITI LICENZIATI da parte dell'ente di certificazione Certiquality, che effettuerà le visite ispettive stabilite dal REGOLAMENTO.

3.2 Per tutta la durata del presente accordo, il CIC si impegna a conservare la legittima disponibilità del Marchio.

3.3 Parimenti, per tutta la durata del presente accordo, la LICENZIATARIA si impegna a:

- preservare tutti i requisiti della presente licenza d'uso del Marchio;
- aggiornare/integrare la documentazione relativa ai SEMILAVORATI LICENZIATI e/o ARTICOLI FINITI LICENZIATI secondo le eventuali modifiche e/o integrazioni del DTP.

Le eventuali modifiche e/o integrazioni del DTP dovranno essere comunicate alla LICENZIATARIA **per iscritto con R/R.**

3.4 Nel caso in cui, durante la durata del presente accordo, la LICENZIATARIA modifichi le caratteristiche dei SEMILAVORATI LICENZIATI e/o ARTICOLI FINITI LICENZIATI, questa dovrà informare immediatamente il CIC mediante lettera raccomandata, il quale provvederà a reiterare le verifiche di conformità con il DTP secondo quanto previsto dal successivo art. 3.5.

3.5 La LICENZIATARIA ha diritto di recedere dal presente accordo con un preavviso di sei mesi, da comunicare mediante raccomandata AR. Resta inteso che, dopo aver esercitato il recesso, la LICENZIATARIA potrà riutilizzare il Marchio solo dopo aver sostenuto nuovamente le verifiche di conformità ed aver sottoscritto un nuovo accordo di licenza.

Art. 4 – Obblighi della LICENZIATARIA

4.1 La LICENZIATARIA riconosce che: 1) la piena e legittima titolarità del Marchio spetta esclusivamente alla LICENZIANTE; 2) la legittimazione ad agire per la tutela del Marchio spetta esclusivamente alla LICENZIANTE; 3) qualora i SEMILAVORATI LICENZIATI e/o ARTICOLI FINITI LICENZIATI siano commercializzati da soggetti diversi dalla LICENZIATARIA, tale attività dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto dalla LICENZIANTE, che non potrà comunque ingiustificatamente ritardare o negare tale autorizzazione. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono considerati soggetti terzi rispetto alla LICENZIATARIA, le società da questa controllate, le società controllanti la medesima LICENZIATARIA, ovvero le società che siano a propria volta controllate o partecipate da quest'ultima ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2359 del Codice Civile.

4.2 La LICENZIATARIA si impegna, inoltre, a:

- a) non adottare o usare il Marchio nella denominazione sociale della propria ditta;
- b) non registrare e/o usare né direttamente, né per interposta persona, altri nomi e/o marchi uguali, simili o confondibili con il Marchio;
- c) cessare immediatamente, all'atto della scadenza o della risoluzione del presente accordo, da qualunque causa determinata, l'ulteriore utilizzazione, sotto qualsiasi forma, del Marchio.

4.3 La LICENZIANTE, direttamente e/o indirettamente, farà tutto quanto necessario per assicurare la difesa del Marchio e la LICENZIATARIA si impegna a prestare alla LICENZIANTE, a tale scopo, ogni collaborazione ed assistenza.

Art. 5 – Pubblicità

- 5.1 La LICENZIATARIA potrà fare riferimento alla concessione del Marchio soltanto in relazione agli specifici SEMILAVORATI LICENZIATI e/o ARTICOLI FINITI LICENZIATI cui il Marchio è stato assegnato.
- 5.2 In ogni messaggio a carattere pubblicitario dovranno essere riportate le informazioni di cui al precedente punto 2.5.
- 5.3 La LICENZIATARIA è responsabile delle modalità con le quali il Marchio è utilizzato per pubblicizzare i propri SEMILAVORATI LICENZIATI e/o ARTICOLI FINITI LICENZIATI ed inoltre si asterrà da ogni pubblicità, dichiarazione o uso di altri marchi o logo tipi che siano tali da ingenerare confusione con il Marchio, da comparare slealmente il Marchio o da pregiudicarne il prestigio.

Art. 6 – Verifica della conformità al REGOLAMENTO

- 6.1 Il CIC e i suoi rappresentanti a tal fine autorizzati (per es. Certiquality) possono compiere le indagini necessarie per verificare che la LICENZIATARIA mantenga la conformità agli Standard così come specificati nel REGOLAMENTO e rispetti le condizioni di uso del Marchio. A tal fine, il CIC può richiedere qualsiasi documentazione **tecnico-amministrativa** atta a comprovare tale conformità e la LICENZIATARIA è tenuta a fornirla.
- 6.2 Il CIC e i rappresentanti di Certiquality a tal fine delegati, annualmente richiederanno alla LICENZIATARIA, che è tenuta a concederlo, l'accesso agli impianti, o a parte di essi, e/o l'invio di campioni dei SEMILAVORATI LICENZIATI e/o ARTICOLI FINITI LICENZIATI per effettuare le verifiche di cui al precedente punto 6.1
In tal caso, la LICENZIANTE sarà tenuta ad avvertire con un congruo preavviso (minimo sette giorni lavorativi) l'accesso ai siti produttivi della LICENZIATARIA.

Art. 7 – Riservatezza

7.1 Il CIC e i suoi rappresentanti delegati non possono rivelare o utilizzare per scopi estranei al presente accordo informazioni cui hanno avuto accesso nel corso della valutazione dei SEMILAVORATI LICENZIATI e/o ARTICOLI FINITI LICENZIATI ai fini della concessione del Marchio o nel corso delle verifiche di conformità.

7.2 Il CIC adotta tutte le misure atte a garantire la tutela contro qualsiasi falsificazione o appropriazione indebita dei documenti affidatigli.

Art. 8 – Sospensione della licenza e risoluzione dell'accordo

8.1 Qualora ritenga di non poter osservare le condizioni e le norme del presente accordo, la LICENZIATARIA dovrà fornire comunicazione al CIC e astenersi dall'uso del Marchio finché tali condizioni non siano ripristinate e comunicate nuovamente al CIC.

8.2 Qualora ritenga che la LICENZIATARIA non abbia rispettato le condizioni d'uso previste nel presente accordo, il CIC può sospendere l'autorizzazione all'uso del Marchio e adottare i provvedimenti necessari, che dovranno essere comunicati per iscritto alla LICENZIATARIA mediante l'invio di una raccomandata AR.

Con il provvedimento di sospensione, il CIC fisserà un termine, non superiore a 6 mesi, entro il quale la LICENZIATARIA dovrà dimostrare di aver ripristinato le condizioni d'uso, pena la risoluzione dell'accordo.

8.3 Il presente accordo sarà automaticamente risolto in caso di ricorso e/o assoggettamento della LICENZIATARIA ad una qualsivoglia procedura concorsuale.

Inoltre, la LICENZIANTE potrà risolvere il presente accordo, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, e con il solo onere della comunicazione scritta, nei seguenti casi:

- a) violazione delle disposizioni di cui all'art. 2 (obblighi della LICENZIATARIA circa le modalità di utilizzo del Marchio), art. 4 (Obblighi della LICENZIATARIA) e dell'art. 5 (Pubblicità);
- b) mancato pagamento delle Royalties annuali e/o di quanto dovuto al CIC anche per le verifiche di conformità di cui al DTP ed al precedente art. 6;
- c) comportamenti ostruzionistici o comunicazioni di informazioni dolosamente incomplete o false nel contesto delle verifiche di conformità di cui al precedente art. 6;

d) perdurare delle condizioni che hanno portato alla sospensione della licenza oltre il periodo assegnato per la rimozione di tali clausole;

8.4 Salvo quanto previsto dai precedenti punti, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente accordo in caso di inadempimento dell'altra parte, a meno che la parte inadempiente non provveda all'adempimento nel termine di trenta (30) giorni dall'invito, con contestuale dichiarazione di voler in difetto risolvere il contratto, da inviare per iscritto alla parte non inadempiente.

8.5 L'utilizzo da parte della LICENZIANTE del Marchio in caso di sospensione della licenza o di risoluzione del presente accordo costituirà sfruttamento illegittimo del Marchio e sarà come tale tutelato a norma di legge.

Art. 9 - Legge applicabile

9.1 Il presente accordo sarà a tutti gli effetti retto, interpretato ed eseguito in conformità alle leggi italiane.

9.2 La licenza del Marchio non esenta la LICENZIATARIA dal rispetto di tutte le disposizioni ambientali o di altro genere previste dall'ordinamento giuridico italiano e comunitario.

Art. 10 – Limitazioni della responsabilità e gestione dei reclami

10.1 Il CIC non è responsabile delle eventuali perdite o dei danni subiti da terzi derivanti dalla licenza d'uso del Marchio a favore della LICENZIATARIA, compresi i messaggi a carattere pubblicitario.

10.2 Fermo restando il diritto del CIC al risarcimento danni per il pregiudizio arrecato al Marchio ed alla propria attività, la LICENZIATARIA si impegna a manlevare il CIC per ogni azione e/o richiesta di risarcimento danni che soggetti terzi dovessero porre in essere in relazione all'utilizzo del Marchio da parte della LICENZIATARIA in violazione delle disposizioni del presente accordo.

10.3 A tal proposito, il CIC dovrà, nel minor tempo possibile, informare la LICENZIATARIA di qualsiasi reclamo presentato da soggetti terzi concernente l'utilizzo del Marchio con riferimento ai SEMILAVORATI LICENZIATI e/o ARTICOLI FINITI LICENZIATI, dandole anche un congruo termine per replicare. In presenza di un reclamo, il CIC potrà reiterare le verifiche di conformità di cui all'art. 6, addebitandone le spese alla LICENZIATARIA ove tali reclami siano comprovati. In tale evenienza, il CIC potrà adottare i provvedimenti e/o attivare la risoluzione ai sensi dell'art. 8 .

10.4 Il CIC ha facoltà di non rivelare l'identità del terzo che ha presentato un reclamo nei confronti della LICENZIATARIA. Tale identità dovrà, se richiesta, essere comunicata nel caso in cui, all'esito delle verifiche di conformità e delle repliche della LICENZIATARIA, sia accertata l'infondatezza del reclamo presentato.

Art. 11 - Clausola compromissoria

Le parti convengono di deferire ad un Collegio Arbitrale, che siederà in Roma, la decisione di ogni e qualsiasi controversia che possa insorgere tra loro in relazione alla interpretazione o alla esecuzione del presente accordo nonché delle obbligazioni dallo stesso disciplinate e regolate.

Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna parte litigante a mezzo di comunicazione notificata tramite Ufficiale Giudiziario ed il terzo, che avrà funzione di Presidente, d'accordo tra gli arbitri nominati. In caso di mancato accordo, l'Arbitro con funzione di Presidente sarà nominato dal Presidente della Camera Arbitrale di Roma. Ugualmente il Presidente della Camera Arbitrale di Roma designerà anche l'Arbitro di quella parte a cui fosse stato rivolto l'invito a designare il proprio arbitro ma che non vi avesse provveduto nei trenta (30) giorni successivi all'invito.

Il Collegio Arbitrale deciderà secondo il diritto italiano e secondo i principi di cui all'arbitrato rituale, come previsti agli articoli dall'806 all'826 c.p.c. che vengono qui espressamente richiamati.

Art. 12 - Modifiche ed emendamenti

Ogni modifica, emendamento od integrazione, nonché la stessa risoluzione del presente Accordo (fatta eccezione, ovviamente, per le ipotesi di risoluzione di cui all'art. 8 che precede) dovrà avvenire in forma scritta, con la sottoscrizione dei legali rappresentanti delle parti.

Art. 13 - Domicilio

Ai fini di qualsiasi comunicazione inerente il presente accordo le parti dichiarano di essere domiciliate come segue:

- LICENZIANTE

CIC, Via Cavour 183/A – 00184 Roma,

- LICENZIATARIA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Letto, approvato e sottoscritto

Roma,

XXXXXX

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare specificamente le previsioni dei seguenti articoli:

2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11;12; 13.

Roma,

XXXXXXXXXX

CIC

XXXXXXXXXX

Sono parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:

1. Documento Tecnico di Prodotto: DT n. 46.01 “Requisiti per la certificazione e concessione del Marchio “Compostabile CIC” – ED140709
2. Logo MARCHIO “COMPOSTABILE CIC”
3. CAMPIONI DEI SEMILAVORATI LICENZIATI e/o ARTICOLI FINITI LICENZIATI della LICENZIATARIA per i quali viene concessa la licenza d’uso del Marchio

